## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI Mod. 09361

Il presente documento è un estratto delle Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Contraente che viene rilasciato dallo stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance Italia S.p.A. L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

## **NOTA INFORMATIVA**

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La copertura assicurativa è emessa da EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.

La Compagnia EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

### **LEGGE APPLICABILE**

Il Contraente ed Europ Assistance Italia S.p.A. hanno convenuto di assoggettare la copertura assicurativa alla legge italiana.

# RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail: ufficio.reclami@europassistance.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

# TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

## INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

- 1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
- a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
- b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
- 2. il trattamento dei Dati è:
- a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
- b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
- 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
- a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali a titolo esemplificativo soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
- b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
- c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
- d. al Contraente FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.;

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

- I Dati non sono soggetti a diffusione.
- 4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro

comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

<u>Europ Assistance Italia S.p.A.</u> – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati. <u>UfficioProtezioneDati@europassistance.it</u>

### **COME RICHIEDERE ASSISTENZA**

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

> 00800-28866669

е

0039.02-444.12915

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- tipo di prestazione richiesta;
- nome e cognome;
- telaio;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- numero di targa del veicolo;
- marca e modello del veicolo;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: <u>un fax al numero 02.58477201</u> oppure un telegramma a <u>EUROP ASSISTANCE</u> <u>ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO</u>

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841

## **DEFINIZIONI**

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Contraente: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. con sede in Corso Agnelli n. 200 – 10135

Torino, che sottoscrive la Polizza per conto altrui.

**Europ Assistance:** Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste.

**Polizza:** il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

# Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

## Art. 2. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

### Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

## Art. 4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

### Art. 5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

### Art. 6. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

### Art. 7. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

## <u>SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA</u>

### **DEFINIZIONI**

**Guasto:** il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incidente: qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale, ad esempio, collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.

Le aree private sono equiparate a quelle pubbliche.

**Prestazione**: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.

Rete di assistenza: rete assistenziale Fiat Group Automobiles.

**Veicolo:** Veicoli nuovi di marca Fiat, Alfa Romeo e Lancia acquistati presso la rete di vendita Fiat Group Automobiles in Italia, immatricolati in Italia, di peso massimo fino 3.500 Kg. per i quali sia stato realizzato apposito adattamento del veicolo.

Sono esclusi dalla garanzia i veicoli:

- adibiti al trasporto pubblico, ad autonoleggio, autoscuole, autoambulanze
- esportati e reimmatricolati all'estero
- venduti ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri.

## Art. 8. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

il conducente del veicolo di marca Fiat, Lancia ed Alfa Romeo, acquistato presso la rete di vendita Fiat Group Automobiles in Italia sul quale sia stato realizzato apposito adattamento, nonché le persone trasportate a bordo del medesimo veicolo.

## Art. 9. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.

Le prestazioni sono operanti ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato.

Non sono soggette a tale limitazione chilometrica le prestazioni di Soccorso stradale e Autovettura in sostituzione.

### **Prestazioni**

### 1. SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto della Rete Assistenziale Fiat Group Automobiles competente per marchio, o fino all'officina indicata dalla Struttura Organizzativa nei casi in cui i punti della rete di assistenza siano chiusi. Resta inteso il diritto per l'Assicurato, in quest'ultimo caso al proseguimento successivo del traino del veicolo fino al più vicino punto della Rete Assistenziale Fiat Group Automobiles competente per marchio.

La Struttura Organizzativa organizza inoltre il trasporto degli eventuali passeggeri al punto di assistenza ove il veicolo è stato trainato.

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di montaggio/smontaggio delle catene da neve, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso che provvederà ad effettuare l'operazione richiesta.

## Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino al punto della Rete Assistenziale Fiat Group Automobiles competente per marchio più vicino al luogo del fermo.

# Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo di ogni riparazione effettuata dall'officina di destinazione;
- il costo delle catene da neve:
- il costo di eventuali parti di ricambio, materiali di consumo e liquidi utilizzati per ripristinare il funzionamento del veicolo;
- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica (restando assimilata alla circolazione su rete stradale pubblica quella che avvenga all'interno di parchi

pubblici o privati, giardini od aree pertinenziali di edifici privati) od al di fuori di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.

#### 2. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

## Prestazione a seguito di quasto

Qualora il veicolo resti immobilizzato, a seguito di guasto, e richieda un fermo macchina certificato da un punto della rete di assistenza autorizzato Fiat Group Automobiles, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, **per il periodo strettamente necessario alla riparazione**, una vettura di categoria equivalente, automatica o multi adattata ove disponibile o, in alternativa, una "vettura con autista". I relativi costi saranno tenuti a carico di Europ Assistance.

Per i veicoli commerciali la Struttura Organizzativa mette a disposizione una "vettura con autista" per un massimo di cinque giorni.

Prestazione a seguito incidente, incendio, furto parziale

## (sono esclusi i veicoli commerciali)

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di incidente, incendio, furto parziale e richieda un fermo macchina certificato da un punto della rete di assistenza autorizzato Fiat Group Automobiles, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura equivalente automatica o multi adattata ove disponibile o, in alternativa, una "vettura con autista", per il tempo strettamente necessario alla riparazione e comunque per un massimo di 30 giorni. I relativi costi saranno tenuti a carico di Europ Assistance.

Prestazione a seguito di furto totale

## (sono esclusi i veicoli commerciali)

In caso di furto totale del veicolo la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura equivalente automatica o multi adattata ove disponibile o, in alternativa, una "vettura con autista", **per un massimo di 30 giorni**. I relativi costi saranno tenuti a carico di Europ Assistance.

La Struttura Organizzativa si riserva la possibilità di accertare il rispetto dei vincoli sopra citati verificando presso le officine che hanno richiesto il servizio o presso l'Assicurato che ne ha usufruito, la documentazione (fatture, libretto di servizio, bolle di lavoro) comprovante le dichiarazioni fatte all'atto della richiesta dell'autoveicolo in sostituzione.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica e/o di ordinaria manutenzione durante il periodo in cui vengono effettuate le riparazioni necessarie al veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni di manutenzione periodica e/o di ordinaria manutenzione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

L'autista rimane a disposizione nei limiti degli orari di lavoro previsti dalle norme vigenti, in periodi concordati legati all'effettiva necessità di mobilità dell'Assicurato.

## Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- la penalità risarcitoria danni e furto;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi.

### 3. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

(Prestazione fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il veicolo in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore ed in caso di furto totale la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo dell'immobilizzo al luogo di destinazione, o alla residenza in Italia.

### **Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto aereo in classe economica o uno ferroviario in prima classe fino ad un massimo complessivo per sinistro di Euro 2.000,00= indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.

### 4. SPESE DI ALBERGO

(Prestazione fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il veicolo in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale e furto totale rimanga immobilizzato e non possa essere riparato in giornata, la Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato ed agli eventuali passeggeri trasportati l'albergo.

### Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 150,00.= per persona e per notte, per un massimo di cinque notti e per un numero massimo di persone coinvolte corrispondenti al numero di posti omologato e riportato sulla carta di circolazione del veicolo.

## Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

### 5. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

(Prestazione fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il veicolo in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto della rete di assistenza autorizzata, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore la Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato.

Oppure, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per consentire il recupero del veicolo riparato e la riconsegna alla residenza dell'Assicurato stesso.

### Sono esclusi dalla prestazione:

- le spese di carburante, pedaggio (autostrade, traghetti ecc.).

#### 6. INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessiti di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione e al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio.

La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo, con spese a carico di Europ Assistance, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

Europ Assistance non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.

### Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al suo rientro in Italia;
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

## Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio.

La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie.

L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

## 7. ANTICIPO DI DENARO

(Prestazione fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale e furto totale del veicolo l'Assicurato provveda a farlo riparare sul posto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento della riparazione, Europ Assistance salderà l'officina per conto dell'Assicurato a titolo di anticipo fino ad un massimo di Euro 1.500,00.= per sinistro.

Europ Assistance avrà diritto di ottenere dall'Assicurato adeguate garanzie di restituzione e la somma anticipata dovrà essere rimborsata al rientro dell'Assicurato e comunque non oltre 2 mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà rimborsare, oltre alla somma anticipata, l'importo degli interessi al tasso bancario corrente.

# La prestazione non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti di Europ Assistance;
- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

### Art. 10. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza ha vigore in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca Continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo Continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna Continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria, *fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.* 

### Art. 11. ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b) partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- e) dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;
- f) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- g) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

## Art. 12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

## Art. 13. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di consegna del veicolo da parte della rete di vendita Fiat Group Automobiles.

La durata dell'Assicurazione è pari a 1460 giorni dalla data di inizio della copertura.